

ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MESSINA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/1998 N° 431 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 16 GENNAIO 2017

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co 3 della Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, di concerto con il Ministero delle Finanze si stipula il seguente accordo tra:

Le Organizzazioni dei Proprietari

L'U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), con sede in Messina Via N.Fabrizi n° 31, in persona del Presidente Provinciale Avv. Antonio Correnti, nato a Milano il 16/11/1974; L'A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Messina Via Buganza Isol. 49 Int. 12, in persona del Presidente Avv. Pietro Ruggeri, nato a Messina il 06/11/1974; La CONFAPPI MESSINA (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) con sede Provinciale in Messina Via Dei Mille n. 89/Bis, in persona del Presidente Provinciale Avv. Pietro Stefanizzi, nato a Messina il 27/09/1968; La FEDERPROPRIETA' Messina con sede in Messina Viale San Martino n° 246 in persona del Presidente Provinciale geom. Lucio Crupi, nato a Messina il 13/12/1964; La A.M.P.E. CONFEDILIZIA Messina, con sede in Messina Via Dei Mille n°192, in persona del Presidente Provinciale Avv. Sebastiano Maio, nato a Messina il 24/06/1978; L'UNIONCASA Messina con sede in Messina Via Reggio Calabria n.6 is.58 pal.F, in persona del Presidente Provinciale Ing. Angelo Silvestro nato a Gaggir (ME) il 27/09/1952.

e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini

Il S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), Federazione Provinciale di Messina, con sede in Messina Viale Europa n°48, in persona del segretario provinciale Avv. Claudio Vallone, nato a Messina il 9/10/1980; L'U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) della provincia di Messina, con sede in Messina Viale S. Martino n°146, in persona della Responsabile Sig.ra Manzi Mariagrazia, nata a Messina il 15/11/1970; L'UNIONE INQUILINI, con sede in Messina, V.le S. Martino n° 261 c/o CUB, in persona del Segretario provinciale Sig. Currò Antonio, nato a Messina il 01/07/1982, che delega alla firma del presente accordo il sig. Sposito Gianmarco, nato a Messina il 05/01/1990; SICET CISL MESSINA, con sede Viale Europa n°58, in persona del Segretario Provinciale sig. Foti Candeloro, nato a Messina il 27/03/1967.

Art. 1

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Messina, suddiviso in 29 microzone, approvate con delibera del 26/02/1999;

Art. 2

l valori d'oscillazione dei canoni di locazione per ogni unità immobiliare d'ogni zona omogenea di cui all'articolo 1 sono quelli previsti nell'Allegato "A";

Art. 3

1

Il canone di locazione d'ogni singola unità immobiliare sita nel territorio Comunale, è determinato tenendo conto delle dotazioni dell'immobile secondo l'allegata tabella "B" suddivisa in sette fasce: A, B, C, D, E, F, G; l'ultima fascia, indicata come "H", dovrà essere utilizzata sul calcolo del canone finale, sempre nel rispetto del limite massimo;

L'aumento della percentuale prevista per singola fascia di oscillazione indicata nel presente accordo non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo indicato nella Tabella "A", allegata al presente accordo.

In tal caso, cioè nel caso in cui il calcolo del canone, determinato secondo i criteri del presente accordo, superi il limite massimo dovrà essere ridimensionato a detto limite.

Art. 4

La superficie da considerare per il computo del canone di locazione è determinata applicando i criteri stabiliti nell'Allegato "C", con una tolleranza del 10% (Dieci per cento) in più o in meno;

Art. 5

Per alloggio costruito dopo l'anno 1985 o completamente ristrutturato ai sensi dell'art. 31, lettera D Legge 457/78 o successive normative in merito, il canone di locazione così come determinato con l'applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare ulteriormente del 15%, calcolato sul canone finale.

Per alloggio costruito dopo l'anno 2005, il canone di locazione così come determinato con l'applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare del 15%, calcolato sul canone finale.

Per alloggio ristrutturato parzialmente dopo l'anno 2009, il canone di locazione determinato con l'applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare del 15% calcolato sul canone finale.

Fermo restando l'art. 3 co 3 del presente accordo, si specifica che il canone, nel caso in cui l'immobile sia sprovvisto di qualsiasi tipo di riscaldamento (autonomo o centralizzato), non potrà raggiungere il limite massimo previsto dalla microzona di appartenenza, infatti, nel caso in cui si raggiunga il limite massimo previsto dall'allegato "A", tale canone sarà decurtato del 5 %.

Art. 5 Bis

In relazione alla rendita catastale di ogni immobile, il canone di locazione sarà determinato con l'applicazione dei criteri di valutazione indicati al punto "H" del sopra citato allegato "B", e potrà aumentare fino al 20 % calcolato sul canone finale.

Art. 6

I contratti avranno durata non inferiore a tre anni come previsto dall'art. 2 co 5 della Legge n° 431/98;

Art. 6 Bis

INCREMENTO DEL CANONE RISPETTO ALLA MAGGIOR DURATA





E' prevista la stipula di contratti di durata superiore ad anni tre, riguardo il primo periodo che potrà essere prolungato sino ad un massimo di anni sei. Ogni anno in più (ovvero per i casi 4+2, 5+2, 6+2) potrà applicarsi un incremento del 5% per ogni anno aggiunto al primo periodo, calcolato sul canone annuale (Es: ϵ 4.000,00* 5%= ϵ 200,00: 12 (mesi) = ϵ 16,66.

Nei contratti transitori (da 1 a 18 mesi) il canone calcolato con le modalità previste nel presente accordo potrà essere aumentato del 5% per ogni periodo superiore ai 6 mesi come segue: più di 6 mesi +5%; più di 12 mesi +5%; più di 18 mesi +5%.

Nei contratti transitori per studenti (da 6 a 36 mesi) il canone calcolato con le modalità previste nel presente accordo potrà essere aumentato del 5% per ogni periodo superiore ai 6 mesi, come segue: più di 6 mesi e sino a 12 mesi +5%; più di 12 mesi e sino a 18 mesi +5%; più di 18 mesi e sino a 24 mesi +5%; più di 24 e sino a 30 mesi +5%: più di 30 mesi e sino a 36 mesi + 5%.

In questo caso l'incremento si applicherà sul canone massimo già calcolato in relazione alle caratteristiche dell'immobile e previsto per la micro-zona in ragione dell'aumentata durata contrattuale.

Art. 6 Ter

Ai sensi dell'art 2, co 4, della Legge 9/12/1998 n° 431 per promuovere la realizzazione dell'accordo locale il Comune ha la facoltà di deliberare aliquote delle imposte e/o tasse che graveranno sugli immobili e, conseguentemente sui proprietari, in misura più favorevole per i proprietari che, in regime convenzionato, concederanno in locazione per abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo locale stesso.

Il Comune di Messina potrà stabilire ulteriormente, di applicare delle aliquote più agevolate, rispetto a quelle previste ed indicate al punto precedente per i proprietari e/o inquilini che sceglieranno lo smaltimento dei rifiuti con il metodo differenziato utilizzando la tipologia di contratto di cui al presente accordo (allegare autocertificazione e/o documentazione richiesta).

Ai sensi degli art. 2 co 3 e art 5 della Legge 431/98 le parti private, per stipulare i contratti di locazione ivi previsti, dovranno utilizzare esclusivamente i metodi di calcolo del canone illustrati nel presente accordo, oltreché esclusivamente la modulistica contrattuale stabilita e qui allegata.

L'Ufficio Tributi del Comune di appartenenza per concedere la riduzione delle imposte e/o tasse gravanti sugli immobili, potrà richiedere copia del contratto e/o l'attestazione di conformità dei sindacati firmatari dell'accordo ai sensi dell'art. 1 comma 8 decreto ministeriale 16.1.2017.

Per tutti i contratti concordati (3+2, transitori ordinari, transitori per studenti) sono previste delle agevolazioni fiscali anche per l'I.M.U. (sconto del 25%);

Art. 7

Le Organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie del presente accordo, adottano, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale del 16/01/2017, una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale del canone disciplinata da apposito regolamento inserito all' allegato "E" del suddetto D.M, già definito nella Convenzione

2

, gia definito nen

1

del 25 Ottobre 2016 "Regolamento di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale". Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione ai contratti di locazione di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.M. del 16/01/2017, escluse quelle fondate sulla morosità del conduttore, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente "Accordo Territoriale", ciascuna parte potrà adire la Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, formata da due componenti scelti fra le appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e da un terzo che svolgerà funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono nominarlo. In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, in più o in meno rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere;

Art. 7 bis

In conformità all'art. 1 comma 8 del D.M. 16.1.2017 al presente accordo viene allegato il fac simile (All. I) di attestazione del contratto non assistito che verrà utilizzato dalle associazioni per l'attestazione di conformità dei contratti non assistiti.

Le parti contraenti del contratto non assistito, dovranno fornire ai sindacati la documentazione necessaria per la verifica e la rispondenza della conformità del canone relativo all'immobile oggetto del contratto o in alternativa dichiarazione sostitutiva delle caratteristiche dell'immobile di cui si chiede l'attestazione di conformità del contratto;

Art. 8

In materia d'oneri accessori le parti faranno riferimento allegato "G". Resta comunque inteso, che per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli art. 9-10 della legge 392/78 ed alle norme del Codice Civile;

Art. 9

Contratti agevolati

(Art. 2 comma 3 Legge 431/98 e D.M. 16/01/17)

Il tipo di contratto art. 2 comma 3 è definito sulla base del modello allegato "A" al D.M. 16/01/2017. Il canone sarà determinato applicando le modalità di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 bis del presente accordo e potrà essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai relativi l'anno precedente, sempreché sia compatibile con il regime fiscale scelto dal locatore.

In tali tipologie di contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici, se presenti all'interno dell'immobile locato, potrà essere posta a carico esclusivo del conduttore/ri che lo/li utilizzano.

A

De

POSSIBILITA' DEROGATORIA - Nei Comuni superiori a 10.000 abitanti, solo per i contratti transitori ordinari da 1 a 18 mesi sarà possibile abbassare del 20% la soglia minima del canone e la soglia massima del canone (art.2 c.2 DM 16/01/2017).

Art. 10

Contratti transitori ordinari

(Art. 5 comma 1 Legge 431/98 e D.M. 16/01/17)

A) Il tipo di contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, avente durata da uno a diciotto mesi, è definito sulla base del modulo allegato "B" al D.M. 16/01/2017. La qualificazione dell'esigenza del locatore o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, è individuata nel seguente modo:

PER IL LOCATORE:

Quando il proprietario ha necessità di adibire, entro 12 mesi, l'immobile ad abitazione propria, dei figli, del coniuge, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado per i seguenti motivi:

- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro o di studio;
- Matrimonio o inizio di una convivenza di fatto o raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;
- Per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
- Rilascio dell'immobile detenuto in locazione;
- Trasferimento od inizio di attività artigianale o professionale;
- Separazione personale;
- Divorzio o cause equiparate;
- Se persona giuridica (Società, ente pubblico, ente con finalità pubblica, sociale, di attività cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale) dall'esigenza di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità;
- Rientro dall'estero;
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del comune per la ristrutturazione, demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio;
- Attesa di autorizzazione del comune per il rilascio cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
- Attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula definitiva entro 24 mesi;
- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

ADW

5

PER L'INQUILINO:

Quando l'inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro, riferito anche ad una attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non remunerato da contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;
- Ricerca di lavoro in un Comune diverso da quello di residenza;
- Assegnazione d'alloggio d'edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi, attestato con compromesso;
- Trasferimento temporaneo a Messina per motivi documentati di salute del conduttore o dei propri familiari;
- Vicinanza momentanea a parenti bisognosi purché questi ultimi abbiano la residenza in altro alloggio della stessa città per tutta la durata del contratto transitorio;
- Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune;
- Quando l'inquilino, non avendo un numero di matricola universitaria deve frequentare master di specializzazione o altri corsi post-universitari;
- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
- A) È data facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, per gravi motivi, con preavviso di mesi tre con lettera A/R;
- B) Il canone di locazione è determinato con i criteri di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 bis del presente accordo;
- C) In tali tipologie di contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici, (se presenti all'interno dell'immobile locato), potrà essere posta a caricoesclusivo del conduttore/ri che lo/li utilizzano.

Art. 11

Contratti transitori per studenti universitari

(Art. 5 comma 2 e 3 Legge 431/98 e D.M. 16/01/17)

- A) Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis e 6 bis per la determinazione del valore effettivo;
- B) Il tipo di contratto per le locazioni stipulate in applicazione dell'art. 5 comma 2 della legge 431/98 è integralmente il modello indicato nel D.M. 16/01/2017 all'allegato "C"; per il quale la durata è da 6 (SEI) mesi a 36 (TRENTASEI) mesi;
- C) In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, alla presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro d'altri studenti nel rapporto di locazione.



Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziale e del conduttore subentrato, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali comprensivo di aumento ISTAT raggiunta alla data del subentro, qualora applicato in virtù del regime fiscale scelto dal locatore Il subentro è subordinato al parere del locatore chese non espresso entro 20 gg. dalla ricezione della comunicazione deve intendersi dispositivo;

D) Il criterio del calcolo del canone secondo gli articoli del presente accordo viene applicatoanche nel caso di affitto parziale dell'immobile. A tal proposito si specifica che il canone di locazione, verrà calcolato sulla base della metratura utile dell'intero immobile, lasciando comunque libere le parti contrattuali nella determinazione del canone per l'affitto parziale purchè venga rispettato il canone finale per l'immobile in questione sulla base dei criteri del presente accordo.

In tali tipologie di contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodomestici, se presenti all' interno dell'immobile locato, potrà essere posta a carico esclusivo del conduttore/ri che lo/li utilizzano.

Art. 12

Osservatorio Locale sulla condizione abitativa

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, si danno atto dell'opportunità d'istituire un osservatorio locale della condizione abitativa. Detto osservatorio acquisitane la disponibilità dal Comune di Messina., si riunirà nei locali che lo stesso metterà a disposizione.

Il Comitato d'Indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà firmatari del presente accordo. L'attivazione dell'osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni: banca dati sul sistema abitativo, flussi d'offerta e domanda d'abitazioni; ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio; banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d'offerta a prezzo "contrattato o convenzionato" che ai settori d'offerta a prezzo "libero".

Art. 13

Fondo Sociale e assistenza abitativa

Le parti, considerata la rilevanza che riveste l'emergenza abitativa nel Comune di Messina, concordano sulla necessità di impegnare l'Amministrazione comunale affinché i criteri e le modalità d'erogazione dei contributi siano definite in relazione alle disposizioni del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici, nonché sull'opportunità che al fondo sociale pervenga annualmente anche una dotazione finanziaria aggiuntiva del Comune di Messina con criteri da definire in sede di trattativa e, successivamente, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Osservatorio Locale della condizione abitativa previsto dall'art. 11.

Art. 13 bis

Grande Proprietà

7

 \mathcal{M}

1

Per le compagnie assicurative, gli istituti di credito, gli enti privatizzati, le casse, Le Fondazioni, i soggetti privati, anche persone fisiche, detentori di patrimonio immobiliare superiore a 100 unità abitative anche se ubicato in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, i canoni sono definiti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le aree omogenee e le microzone come sopra individuate, dalla presente contrattazione in base ad appositi accordi integrativi, fra proprietà interessata, organizzazioni della proprietà edilizia e sindacali dei conduttori. Tali accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per particolari esigenze. Oltre alla grande proprietà prevista al primo comma del presente articolo sono da considerarsi grandi proprietà i soggetti che nel territorio del comune di MESSINA detengano almeno 50 unità abitative, rimanendo possibile in questo caso stipulare accordi integrativi tra la proprietà interessata, organizzazioni della proprietà edilizia ed organizzazioni sindacali dell'inquilinato.

Art. 14

SOCIAL HOUSING

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 co 3 del Decreto Ministeriale del 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, co 7, secondo periodo del D.M. 16 Gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo per come individuato e calcolato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo;

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Il presente accordo territoriale, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, co 2, del D.M. del 16 Gennaio 2017, ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito e rimane comunque valido sino al rinnovo dell'accordo stesso.

- 1) Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo;
- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione;
- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni;
- 4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione;
- 5) Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito della emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di

 $\bigcirc \bigwedge$



quella sottoscritta il 25/10/2016 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorchè:

- Il Comune di Messina deliberi nuove aliquote, per la tassazione degli immobili, specifiche per i locatori che diano in locazione sulla base del presente Accordo;
- Siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge 431/98;
- Intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione;
- Sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifica dell'accordo stesso;
- Le Organizzazioni firmatarie si impegnano a prestare assistenza alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente accordo ed eventualmente a controfirmare i contratti stessi.

Il valore delle microzone di riferimento per la determinazione del canone di locazione concordato, individuato nelle microzone della tabella allegata, nella misura del minimo e del massimo valore per microzona, potrà annualmente, dopo il deposito dell' accordo territoriale, essere aggiornato automaticamente al valore dell'indice ISTAT nella misura del 100%, previa convocazione, da parte di almeno una delle associazioni firmatarie del presente accordo, della maggioranza (metà +1) delle organizzazioni ed associazioni firmatarie del presente accordo.

Il presente accordo sarà depositato presso la Segreteria Generale del Comune Messina. Fanno parte integrante del presente accordo gli allegati: "A"; "B"; "C"; "D", "E", "F", "G" ed "H".

Letto confermato e sottoscritto

Messina, lì 11/11/2024

Per le Organizzazioni della Proprietà



La CONFAPPI CONFAPPI CONFAPPI CONFAPPI CONFAPPI CONFAPPI CONFAPPI Provincia confappi confappi

A

Per le Organizzazioni degli Inquilini



L'UNIONE INQUILINI
UNIONE INQUILINI MESSINA
cto Cuts viale St. Martine nº 281 - 08124 Messina
Giannarco Sposito - Tel.: 090 2401784



SICET CISL MESSINA



M

Allegato "A"

CC	MUNI	E DI MESSINA
VALORE	DELLE	MICROZONE 2024

Microzone	Nome delle Microzone	Minimo	Massimo	Differ.
1	LITORANEA TIRRENICA	2,840	5,888	3,048
2	LITORANEA NORD	3,020	6,199	3,179
3	CAPO PELORO	3,680	6,912	3,232
4	POZZICELLO	4,100	.7,452	3,352
5	CASTANEA DELLE FURIE	2,490	4,466	1,976
6	MASSE	2,490	4,246	1,756
7	GESSO	2,530	4,246	1,716
8	SALICE	2,530	4,246	1,716
9	SPERONE	3,150	6,096	2,946
10	ANNUNZIATA	3,490	6,600	3,110
11	GIOSTRA - RITIRO	2,980	5,511	2,531
12	Z.I.R Z.I.S.	2,440	5,918	3,478
13	CAMARO	3,140	5,852	2,712
14	LITORANEA SUD	2,920	5,434	2,514
15	S. LUCIA	2,740	4,829	2,089
16	FARO SUPERIORE	2,880	5,474	2,594
17	ZONA INDUSTRIALE SUD	3,120	5,670	2,550
18	SAN FILIPPO	2,330	5,005	2,675
19	TIPOLDO	2,330	4,180	1,850
20	MILI S. MARCO	2,240	4,510	2,270
21	SANTO STEFANO	2,280	4,180	1,900
22	PEZZOLO	2,280	4,235	1,955
23	GIAMPILIERI SUPERIORE	2,240	4,235	1,995
24	GAZZI	2,850	5,616	2,766
25	CENTRO STORICO	3,880	8,591	4,711
26	VIALE S. MARTINO	4,850	9,856	5,006
27	VILLA DANTE	3,320	6,969	3,649
28	FIERA		7,403	3,413
29	ZONA MONTI PELORIT.	1,890	4,290	2,400

\$ X M

1







CALCOLO DEGLI AUMENTI DA APPORTARE ALLA DIFFERENZA FRA MINIMO E MASSIMO DELLA MICROZONA

Dati catastali : Foglio; Part; Sub; Indirizzo: Via
(A) TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE
?A/2-A/7 CIVILE ABITAZIONE 20%; ?A/3 ECONOMICO POPOLARE 18%; ?A/4 POPOLARE 15%
the state of the s
(B) STATO MANUTENTIVO DEL FABBRICATO
PBUONO 15%; PMEDIO 8%; PSCADENTE 0%
(C) STATO MANUTENTIVO DELL'ALLOGGIO
?BUONO 15%; ?NORMALE 8%; ?DA RINNOVARE 0%
(D) PERTINENZE (5%)
POSTO AUTO; PBOX AUTO; PCANTINA; PAREA VERDE
(E) <u>SERVIZI TECNICI</u>
? ASCENSORE 10%; ? PORTA BLIND./ANTIF. 10%; ? RISC. AUT./CENT./POMPE DI CALORE 10%
(F) <u>CERTIFICAZIONE ENERGETICA</u>
CLASSE ENERGETICA: ?A 30%; ?B 28%; ?C 25%; ?D 20%; ?E 15%; ?F 10%; ?G 0%
(C) PDESENZA ADDEDO

(H) RENDITA CATASTALE

? AMMOBILIATO 20%; ? PARZIALMENTE AMMOBILIATO 10%; ? VUOTO 0%

PDA € 0 A € 149: 5%; PDA € 150 A € 299: 10%; PDA € 300 A € 449: 15%; PDA € 450 IN POI:

Messina lì

Firma ..







DETERMINAZIONE DI

METROQUADRO UTILE

Si conviene che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione saranno espressi in EURO/Mq utile mensile.

Il metroquadro utile viene definito secondo i seguenti criteri:

La superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili. In via meramente esemplificativa la misura dei mq. utili verrà individuata come riportata in visura catastale aggiornata e potrà essere decurtata del 10% al fine di individuare i mq. utili ai fini del calcolo del canone concordato: La superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali quali soffitte, cantine e simili,

computata nella misura:

Del 50 per cento qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A);

Del 25 per cento qualora non comunicanti.

D) La superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura :

Del 30 per cento, fino a metri quadri 25, e 10 per cento la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A);

Del 15 per cento fino a metri quadri 25, e 5 per cento la quota eccedente qualora non comunicanti; D) La superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera A), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite.

Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti entrano nel computo della superficie utile fino ad un massimo parì alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera A);

In caso di superficie inferiore ai 50 metri quadrati la stessa viene moltiplicata per il coefficiente di 1,20: In relazione all'ubicazione dell'immobile da prendere in locazione all'interno della microzona, la superficie definita con i suddetti criteri viene parametrata con i seguenti coefficienti: periferia della microzona 1,00, semi periferia della microzona 1,10, centro della microzona 1,20.

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

(66 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
Il/La sig./soc. (1)
A) l'unità immobiliare posta in
sottoscritto dalle parti. non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed

esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione (8)B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della canone annuo di locazione annuo di locazione della comma 3, della canone annuo di locazione annuo di lo legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero..... in n. rate eguali anticipate di eurociascuna, alle seguenti date Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contratta del,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in oci il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia:.....(10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro...... salvo conguaglio (12).

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)



Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile diquantosegue:
...... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

utenzione.

h-/-

a H

(Accesso)

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto, La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre
clausole:
Letto, approvato e sottoscritto, lì, Il locatore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.
Il locatore Il conduttore

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.



- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre. (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di
- costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
- L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità. (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- (11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) spese generali

b)	spese	ascensore		c)	spese	riscaldamento	 d)	spese
COI	ndiziona	mento	e)					

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni.

10

i di isto sua

Ad

intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessar richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/ salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.	nta giorni d 78. Resta alb

Per la prima annualità, a titolo inrate alle seguer aleuro	o di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondi scadenze: aleuro
aleuro	
al euro	, salvo conguaglio.
(12) Indicare: mensile, bimes della cedolare secca non sono	trale, trimestrale, ecc. (13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione dovute imposte di bollo
e registro, ivi compresa quella	sulla risoluzione





LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1)
A) l'unità immobiliare posta in
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
- Articolo 1
(Durata)
l contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni (6), dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore) (4)
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra
B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall'Accordo territoriale tra
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 43 1/98.

A B M

Myji

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei nei dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino de rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4

(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n
B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultino censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro
(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 1, 431/1998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero, in n rate eguali anticipate di euro
(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Altre forme di garanzia:(9)

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comunia carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Oh



(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone a t t u a l m e n t e c o n l u i conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte.

........ Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore

onvenuto momento cui l'ha

K

esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15

(Accesso)

(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.



Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole	 Letto,	approvato	e
sottoscritto, li	 		

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

Il locatore Il conduttore

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.

Il conduttore

- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto. (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di

costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori) (8) Massimo tre mensilità. (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) spese

se: a) spese

Mr.

generali
b) spese ascensore
f)
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previdalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosti per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà di locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazi intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni di richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta alta salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondinrate alle seguenti scadenze: aleuro
al
(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc. (12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazi della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo
e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La (1)	
A) l'unità immobiliare posta in	
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.	
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in	
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.	
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :	
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	/
Articolo 1 Avril	V
(Durata)	
Il contratto è stipulato per la durata di	3
Articolo 2	10
(Natura transitoria)	2
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra	X
Articolo 3	7
(Canone)	\
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito e depositato il	
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro	L

Articolo 4

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)



Altre forme di garanzia:(11)

Articolo 5

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro........ (13), salvo conguaglio.

Articolo 6

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 della legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri,



ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso victato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (5)

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di conce_{rto} con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98 è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E, al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre
clausole
Letto, approvato e sottoscritto, li
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento, risoluzione), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica), 16 (Varie) del presente contratto.
Il locatore Il conduttore

NOTE

. .

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto allo studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (3) L'assistenza è facoltativa.
- (4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (5) Cancellare la parte che non interessa.
- (6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

- (8) Indicare il corso di laurea o di formazione post-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 21/12/1999 n. 508.
- (9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (10) Massimo tre mensilità.
- (11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (12) Per le proprietà di cui all'art. I commi 5 e 6 del DM del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D, al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
f)

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc. (14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

ALLEGATO G

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi	L L	C C C
AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio Ispezioni, collaudi e lettura contatori	L L	c ccc
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza	L L L L	c XX
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale Lettura dei contatori Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	L L	cocc /
\bigcap		100

IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)	L	C
IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	L L C	С
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	C
PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari Manutenzione ordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L L L L	C C C C C
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		•

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO L Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario

L



Rifacimento di chiavi e serrature Tinteggiatura di pareti Sostituzione di vetri			C C C		
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		L	C C C		
PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. Manutenzione ordinaria della guardiola Manutenzione straordinaria della guardiola	L10% L10% L10% L		C90% C C90% C90%	,	
PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Spese per il conferimento dell'appalto a ditta Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		L L L	0 00 0000 0	The state of the s	2/201

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore



PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2

(Richiesta per l'avvio della procedura)

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione .

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

Articolo 3

(Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura. Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4

(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo. E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti. E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5

Obblighi di riservatezza)

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni. E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita. I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile. Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

R

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE EX D.M. DEL 16/01/2017 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 62 DEL 15/03/2017.-

L'Organizzazione _______ firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune di Messina ../07/2017, fatte salve le condizioni essenziali per usufruire della tassazione agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai fini IRPEF,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo depositato nel Comune di Messina in data .../07/2017, con protocollo

Messina, lì ..

2024

Sindacato

Mho Mypu

 \mathcal{A}

Q-16